

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

06.2022

Marzo

Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE ENERGIVORE.....	2
3. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE GASIVORE".....	3
4. CARATTERISTICHE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE.....	3

1. PREMESSA

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina è stata ampliata e potenziata la serie dei crediti d'imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.

Per quanto riguarda l'**energia elettrica la panoramica di bonus fruibili comprende attualmente:**

- Il credito d'imposta per "**imprese energivore**" relativo al primo trimestre 2022, ai sensi dell'art. 15 D.L. 4/2022
- Il credito d'imposta per "**imprese energivore**" relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell'art. 4 D.L. 17/2022
- Il nuovo credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, **diverse dalle "imprese energivore"**, ai sensi dell'art. 3 D.L. 21/2022.

Per quanto riguarda invece il **gas naturale la panoramica di bonus fruibili comprende:**

- Il credito d'imposta per "**imprese gasivore**" relativo al secondo trimestre 2022, ai sensi dell'art. 5 D.L. 17/2022;
- Il credito d'imposta per imprese **diverse dalle "imprese gasivore"**, ai sensi dell'art. 4 D.L. 21/2022.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE ENERGIVORE"

Premessa I due crediti d'imposta per "imprese energivore" sono destinati ai **soggetti come definiti dall'art. 3 Decreto MISE 21.12.2017 che abbiano subito un incremento rilevante, superiore al 30%, del costo medio dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.** Di seguito si fornisce un breve approfondimento sui due crediti d'imposta per "imprese energivore".

Credito di imposta ai sensi dell'art. 15 D.L. 4/2022 Per quanto riguarda il credito d'imposta spettante alle "imprese energivore" **in relazione al primo trimestre 2022**, ai sensi dell'art. 15 D.L. 4/2022, **l'incremento significativo superiore al 30%** del costo medio dell'energia elettrica per KWh è da **rapportarsi** rispettivamente **fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.** **Il credito d'imposta spetta nella misura pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, come previsto dall'art. 5 D.L. 21/2022

Credito di imposta ai sensi dell'art. 4 D.L. 17/2022 Per quanto riguarda il credito d'imposta spettante alle "imprese energivore" **in relazione al secondo trimestre 2022**, ai sensi dell'art. 4 D.L. 17/2022, l'incremento espressivo superiore al 30% del costo medio dell'energia elettrica per KWh è da **rapportarsi** rispettivamente **fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019** tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. **Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica**, acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell'art.4 D.L. 17/2022, modificato dall' 5 D.L. 21/2022 innalzando l'aliquota dal 20% al 25%.

Credito di imposta ai sensi dell'art. 3 D.L. 21/2022 Nel caso di **energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022** il requisito d'incremento significativo va valutato con riferimento alla **variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione di energia elettrica.** In tal

caso il credito d'imposta è determinato con riguardo al **prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Il credito d'imposta per "imprese energivore" spetta in misura pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022 ai sensi dell'art. 5 D.L. 17/2022.**

Per quanto concerne invece il **credito d'imposta a favore delle imprese diverse dalle "imprese energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, come previsto dall'art. 3 del D.L. 21/2022, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.**

3. CREDITO D'IMPOSTA PER "IMPRESE GASIVORE"

Premessa Il credito d'imposta per **imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti operanti in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. 541/2021 che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale** indicato all'art. 3, comma 1, D.M. 441/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e **che abbiano subito un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornerale (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell'anno 2019.**

Credito di imposta ai sensi dell'art. 5 D.L.17/2022

Per quanto riguarda il credito d'imposta spettante alle "imprese gasivore" **in relazione al secondo trimestre 2022, ai sensi dell'art. 5 D.L. 17/2022 come modificato dall'art. 5 D.L. 21/2022, per le imprese che abbiano consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale e che abbiano subito un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale.**

Credito di imposta per imprese diverse dalle "gasivore"

Per quanto concerne invece il **credito d'imposta concesso a favore delle imprese diverse da quelle "gasivore" è riconosciuto un nuovo credito d'imposta in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.**

4. CARATTERISTICHE DEI CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Le principali caratteristiche dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (ampiamente descritti nei precedenti paragrafi) presentano le seguenti peculiarità:

- L'agevolazione in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante mod. **F24** tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate **entro il 31.12.2022** con facoltà di cessione solo per interno secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli artt. 3, 4 e 9 del D.L. 21/2022;
- Non trovano applicazione i limiti di euro 2.000.000,00 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, L 388/2000 e di euro 250.000,00 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, L. 244/2007;
- Non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- È cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito/base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Il codice tributo del credito per "imprese energivore" per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 è "6960 — Anno di riferimento 2022", istituito dalla Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 21.03.2022 n. 13/E.

In considerazione dei requisiti prettamente tecnici si consiglia di consultare il proprio consulente energetico.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

